

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo de L'Ulivo
Ufficio Legislativo

MANOVRA DI BILANCIO 2007

**Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, in
materia tributaria e finanziaria**

Nota di lettura n. 2

7 Novembre 2006

Sommario

<i>Introduzione</i>	pag. 1
- <i>Obiettivi</i>	
- <i>Effetti finanziari del provvedimento</i>	
<i>Le principali misure del decreto legge</i>	pag. 3
- <i>Lotta all'evasione e all'elusione fiscale</i>	
- <i>Successioni e donazioni</i>	
- <i>Gli interventi per il Mezzogiorno</i>	
- <i>La riforma delle concessioni autostradali</i>	
<i>Le altre misure del provvedimento</i>	pag. 13
- <i>I contributi all'editoria</i>	
- <i>Sicurezza delle comunicazioni</i>	
- <i>Università</i>	
- <i>Nuovo codice della strada</i>	
<i>Allegato</i>	pag. I
- <i>Le 55 mosse del Governo per combattere l'evasione e l'elusione fiscale</i>	

Introduzione

Il decreto legge in esame (A.S. 1132), recante misure urgenti in materia fiscale e tributaria, è uno dei provvedimenti che, unitamente ai disegni di legge bilancio e finanziaria (A.C. 1746 e 1747) e ad altri provvedimenti collegati - disegno di legge delega in materia di armonizzazione delle aliquote d'imposta sulle rendite finanziarie (A.C. 1762); disegno di legge sui servizi pubblici locali (A.S. 772); provvedimenti annunciati dal Governo, ma non ancora formalizzati in parlamento, relativi alla revisione del Testo unico per gli enti locali, al federalismo fiscale e attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e alle liberalizzazioni e allo sviluppo economico - compone la manovra finanziaria per l'anno 2007.

Obiettivi del provvedimento

Nel merito, il provvedimento intende proseguire nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, già avviata con il decreto legge Bersani dello scorso luglio, e introdurre talune correzioni a disposizioni normative vigenti, che presentano evidenti disfunzioni o necessità di urgente aggiornamento regolatorio, tra le quali si segnalano in particolare quelle riguardanti la riscossione, le successioni e le donazioni, le concessioni autostradali, il Nuovo Codice della strada e l'editoria.

Inoltre, sono previste misure per lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese tra le quali si segnalano gli interventi per l'accelerazione delle procedure per l'erogazione di agevolazioni alle imprese, le agevolazioni per l'incremento dell'efficienza energetica ed ambientale e l'attribuzione di risorse allo sviluppo infrastrutturale delle regioni Calabria e Sicilia, derivanti questi ultimi dalla mancata esecuzione dei lavori per il Ponte di Messina.

Le nuove disposizioni, pertanto, perseguono e mettono in atto alcuni dei punti programmatici del Governo, largamente condivisi da tutta la maggioranza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di maggiore equità tra i vari soggetti contribuenti, di risanamento dei conti pubblici e di destinazione di maggiori risorse per la crescita economica e sociale del Paese.

Effetti finanziari del provvedimento

Nel complesso le nuove misure, a seguito delle modifiche introdotte con il maxiemendamento approvato alla Camera, garantiscono maggiori entrate, in termini di indebitamento netto, pari a 3,918 miliardi di euro per l'anno 2007, 3,417 miliardi di euro per il 2008 e 3,743 miliardi di euro nel 2009.

Dall'intensificazione delle attività di accertamento su dichiarazioni Iva, Irpef, Ires, Irap e su altre imposte, sono attesi, nel triennio 2007-2009, circa 1 miliardo di euro; dal contrasto alle frodi Iva registrate nel mercato parallelo degli autoveicoli, si recupereranno circa 500 milioni di euro, mentre dalla revisione della disciplina degli ammortamenti dei fabbricati strumentali delle imprese, delle pertinenze e dei contratti di locazione finanziaria (leasing) sono attesi altri 1,5 miliardi di euro. Altra importante voce di entrata è rappresentata dalla riforma della normativa sulla Riscossione, mediante la quale si prevede di recuperare circa 1,2 miliardi di euro.

Dalle misure di aggiornamento del catasto dei terreni sono attesi oltre 90 milioni di euro nell'anno 2007, 550 milioni di euro nel 2008 e 450 milioni di euro nel 2009. Infine, il gettito derivante dalle nuove disposizioni sull'imposta di successione e donazioni è pari a 99 milioni di euro per il 2007 e a 337 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

DECRETO LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA			
Effetti sull'indebitamento netto			
INTERVENTI	2007	2008	2009
Attività di accertamento (Iva, Irpef, Ires, Irap e altre imposte)	972,2	977,9	964,0
Prestazioni rese da professionisti domiciliati in Paradisi fiscali (Irpef, Ires, Irap)	0,0	13,8	7,8
Frodi IVA (Mercato parallelo degli autoveicoli)	506,0	506,0	506,0
Riscossione	1200,0	950,0	1300,0
Ammortamento beni immobili (Fabbricati strumentali, pertinenze, leasing)	1529,0	963,0	1004,0
Aggiornamento del catasto terreni	91,4	553,8	454,4
Imposta sulle successioni	99,0	337,0	337,0
Altre misure	-479,6	-884,5	-830,2
TOTALE DECRETO LEGGE n. 262/06	3.918,0	3.417,0	3.743,0

LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO LEGGE

1. Le misure di lotta all'evasione e all'elusione fiscale (Art. 1 e 2, commi da 1 a 46)

La lotta all'evasione e all'elusione fiscale è una delle priorità dell'azione di Governo in campo fiscale. Gli strumenti finora adottati a tale fine prevedono l'interruzione del circolo vizioso "evasione/condoni" e l'avvio di una nuova fase nei rapporti tra contribuenti ed erario impostata, per ragioni di equità e sviluppo sociale, sul principio del "pagare tutti per pagare meno".

L'obiettivo prioritario del Governo è, pertanto, il recupero di correttezza fiscale, nella consapevolezza che l'importanza dell'azione complessiva non consiste tanto nelle maggiori entrate direttamente prodotte, quanto nei suoi effetti sull'adempimento spontaneo e corretto da parte di tutti i contribuenti.

I primi segnali di impegno nella direzione indicata sono contenuti nel decreto legge Bersani del luglio scorso, nel quale veniva prevista la soppressione della cosiddetta «Programmazione fiscale» e l'adozione di numerose misure volte a rafforzare la credibilità dell'Amministrazione finanziaria, operando su diversi fronti e in particolare su quello dell'Iva.

A quelli di luglio si aggiungono gli ulteriori indirizzi di politica fiscale adottati nella manovra finanziaria per il 2007, con particolare riguardo alle misure rivolte al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria, alla maggiore collaborazione con gli intermediari fiscali, alla valorizzazione degli strumenti informatici, alla riduzione dei tempi per il controllo delle dichiarazioni fiscali, alle ulteriori misure per il contrasto all'evasione IVA, al nuovo sistema di riscossione, al trasferimento del catasto ai Comuni e al riutilizzo dei beni del demanio pubblico.

*In breve, il decreto legge in esame prevede: a) disposizioni relative alle **attività di accertamento e controllo** sulle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle imprese, sull'Iva e sulle attività di contrasto alle frodi Iva sui veicoli; b) disposizioni in materia di **riscossione dei tributi**; c) disposizioni relative all'**allargamento della base imponibile**, fra le quali emergono quelle relative all'**ammortamento dei beni immobili in leasing**, già oggetto di revisione con il decreto legge n. 223 del 2006, ed oggi sottoposte ad una ulteriore stretta; d) disposizioni in materia di **revisione degli estimi catastali dei terreni**; e) nuove disposizioni in materia in materia di **catasto**, volte alla razionalizzazione dell'accatastamento degli immobili; f) nuove disposizioni in materia di imposte di successioni e donazioni.*

Per un più ampio esame di tutte le misure contenute nei vari provvedimenti si rinvia alle schede inviate settimanalmente dall'Ufficio legislativo (in specie quella della settimana 7-10 Novembre) nonché all'allegato al presente documento nel quale si riporta il **documento del Governo, che sintetizza le "55 mosse" per combattere l'evasione e l'elusione fiscale** e per far emergere il reddito imponibile dei contribuenti

2. Le successioni e le donazioni (Art. 2, commi da 47 a 54)

L'articolo 2, commi da 47 a 54, del decreto-legge in esame, reca una serie di misure innovative che vanno ad incidere sul trattamento fiscale delle successioni e delle donazioni.

Le **disposizioni originarie del decreto-legge prevedevano**, non già il ripristino dell'imposta di successione, soppressa dal governo Berlusconi nel 2001, bensì **la revisione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro**, relative ad atti di successioni e donazioni.

In particolare:

- a) venivano innalzate di un punto percentuale le imposte ipotecarie relative ai trasferimenti *mortis causa* e ai trasferimenti tra vivi;
- b) veniva introdotta una nuova imposizione sul trasferimento per successione degli immobili, dai quali sono esentati solo i trasferimenti al coniuge e ai parenti in linea retta;
- c) veniva rivista l'imposizione relativa alla registrazione delle donazioni, in ragione della quale, fatta eccezione per i trasferimenti di immobili a coniuge e parenti in linea retta, è prevista un'aliquota del 2% per i parenti entro il quarto grado e del 4% per gli altri soggetti;
- d) veniva introdotta un'imposta sulle acquisizioni *mortis causa* di azioni, titoli ed obbligazioni e quote di azienda, che si applicava a partire da una soglia di 100 mila euro sul valore complessivo dei beni mobili caduti in successione.

Si segnala che tali misure restano in vigore e producono effetti sugli atti formalizzati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

A seguito dell'approvazione alla Camera del maxiemendamento del Governo, le norme del provvedimento relative alle successioni e alle donazioni sono state integralmente riscritte, facendo tornare in vigore l'imposta sulle successioni e donazioni, secondo un'impostazione simile a quella antecedente alla riforma Tremonti del 2001 (art. 13 del legge n. 383 del 2001).

La **nuova formulazione reintroduce** dunque **l'imposta sulle successioni e sulle donazioni** ripristinando l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo unico che ne disciplinava l'applicazione (D.Lgs. n. 346/1990).

Nel merito, l'obiettivo delle nuove disposizioni è quello di reintrodurre una maggiore equità e progressività nel sistema fiscale nazionale, con il fine di ristabilire per i cittadini più abbienti l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro maggiore capacità contributiva.

La nuova disciplina, in particolare, reintroduce l'imposta di successione sui beni patrimoniali del *de cuius*, così come già annunciato nel programma elettorale presentato ai cittadini italiani, ma solo per i grandi patrimoni di ammontare superiore ad 1 milione di euro. **Tale franchigia vale per ciascun erede beneficiario dell'asse ereditario.**

a) La nuova imposta sulle successioni

La nuova imposta sulle successioni è differenziata solo con riguardo al soggetto che assume la qualifica di erede e non invece con riguardo all'oggetto del trasferimento *mortis causa*.

Tali trasferimenti sono infatti soggetti all'imposta calcolata "sul valore complessivo netto" dei beni con le seguenti aliquote:

Ai **trasferimenti di beni e diritti per causa di morte** si applicano le seguenti aliquote:

- **4 %**, sul valore complessivo eccedente la soglia di **un milione di euro per ciascun erede beneficiario** per i trasferimenti a favore del **coniuge e dei parenti in linea retta**. La normativa vigente fino al 2001 prevedeva invece una franchigia pari a 350 milioni di lire (180.759,91 euro) elevata a 1 miliardo di lire (516.456,9 euro) nel caso di beneficiari in linea retta minori di età o portatori di handicap;
- **6 %** per i trasferimenti a favore degli **altri parenti fino al quarto grado** e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- **8 %** per i trasferimenti in favore di **soggetti diversi** dai precedenti.

Gli importi esenti dall'imposta potranno essere modificati, con cadenza quadriennale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'intervento ministeriale dovrà tener conto dell'indice del costo della vita.

Quanto alla **decorrenza degli effetti della nuova disciplina** si precisa che le nuove disposizioni sulle successioni e donazioni hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuiti fatti e per le scritture private autenticate, per le scritture private non autenticate, presentate per la

registrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente.

Nessuna agevolazione è concessa nel caso di eredi che non siano il coniuge o il parente in linea retta e **nessuna forma di esenzione specifica**, oltre alla franchigia per coniuge e parenti in linea retta, è **prevista nel caso di passaggio ereditario di azienda**.

b) La nuova imposta sulle donazioni

Analogamente, **anche per l'imposta sulle donazioni si ritorna al passato**.

Il maxiemendamento prevede, infatti, aliquote proporzionali da applicare al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri. La regola colpisce anche il valore delle quote, dei beni o diritti attribuiti nel caso in cui la donazione sia fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi.

Per le **donazioni** e gli **atti di trasferimento a titolo gratuito fra vivi**, le aliquote sono così rideterminate:

- **4 %**, sul valore complessivo eccedente **un milione di euro** (anziché 180.759,91 euro come previsto dalla normativa vigente fino al 2001), per i trasferimenti a favore del **coniuge** e dei **parenti in linea retta** (in precedenza l'aliquota era il 3%);
- **6 %** per i trasferimenti a favore degli altri **parenti fino al quarto grado** e degli **affini** in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (in precedenza l'aliquota era il 5%);
- **8 %** per i trasferimenti a favore di **soggetti diversi** dai precedenti (in precedenza l'aliquota era il 7%).

La disciplina delle donazione è estesa a tutti gli atti a titolo gratuito, anche quando essi siano privi dell'intento liberale (per esempio i trasferimenti di un bene o di un complesso di beni nell'ambito dell'istituto del *Trust*, con cui si assume l'obbligazione di amministrare beni che restano comunque di proprietà del conferente).

Si segnala che l'equiparazione ai fini fiscali di due istituti strutturalmente diversi può presentare aspetti problematici. Infatti, l'attività contrattuale è ricondotta di norma alla disciplina dell'imposta di registro, non assumendo rilievo ai fini fiscali una differenziazione di imposta con riguardo al

soggetto con cui si sottoscrive il contratto, che invece costituisce elemento base per l'imposta sulle donazioni.

D'altra parte, è senz'altro positiva la novità introdotta dalla nuova disciplina: **l'identità delle aliquote dell'imposizione gravanti su successioni e donazioni.** Tale scelta appare idonea ad evitare operazioni dei contribuenti mirate ad evitare il maggior carico fiscale, come poteva avvenire fino al 2001, quando era in vigore il precedente regime impositivo.

Quanto alla **decorrenza degli effetti della nuova disciplina**, con la nuova formulazione si precisa, inoltre, che le nuove regole su successioni e donazioni troveranno applicazione:

- per gli atti pubblici formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- per gli atti a titolo gratuito fatti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- per le scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

In mancanza di tale precisazione si sarebbe creato il problema di qualificare il regime applicabile agli atti intercorsi dalla data di entrata in vigore del decreto legge alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione.

3. Gli interventi per il Mezzogiorno

a) La sospensione temporanea della riforma degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate (Art. 2, commi da 74 a 79)

Il decreto in esame provvede a sospendere fino al 31 dicembre 2006 gli effetti della riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese per investimenti in attività produttive nelle aree sottoutilizzate, introdotta dal governo Berlusconi nell'ambito del cosiddetto "decreto competitività" (art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 35 del 2005), per gli interventi regolati sulla base della programmazione negoziata.

Come è noto, la nuova disciplina degli incentivi alle imprese approvata nella scorsa legislatura ha modificato profondamente il sistema di erogazione degli incentivi, fino a mutarne del tutto la natura.

La concessione alle imprese dei finanziamenti pubblici è stata infatti subordinata alla contestuale erogazione di finanziamenti bancari ordinari a tasso di mercato, per una quota non inferiore al 25% del finanziamento complessivo. Quanto alla parte residua di finanziamento pubblico, si è disposto che almeno un terzo di essa sia costituita da un contributo in conto interessi (un prestito), ad un tasso agevolato non inferiore allo 0,5%.

L'originario sistema di incentivi basato sul finanziamento pubblico in conto capitale, a fondo perduto, è stato trasformato dunque in un sistema a finanziamento misto, pubblico-privato, con una componente di contributo a fondo perduto inferiore, o al massimo pari, al capitale di credito.

L'obiettivo era evidentemente quello di abbandonare il modello di finanziamento introdotto dalla legge n. 488/92 (e concretamente attivato dal 1996), che pure aveva dato prova di efficienza e flessibilità, in nome di una supposta razionalizzazione e di una maggiore efficienza allocativa delle risorse destinate al sostegno delle imprese. Su tale modello grava tuttavia la fortissima ipoteca di un mercato creditizio ancora largamente inadeguato, soprattutto nel Mezzogiorno.

Come già allora si poteva presumere, l'unico effetto immediato della riforma è stato il congelamento di ogni strumento d'incentivo, in attesa del completamento - rivelatosi ben complesso - del processo di transizione verso il nuovo regime. In tal senso, la disposizione di temporanea sospensione della prevista dal decreto in esame è orientata a ripristinare, almeno per l'anno in corso, il vecchio sistema degli incentivi a fondo perduto, limitatamente alle imprese del Mezzogiorno ammesse alla programmazione negoziata.

In particolare, il provvedimento in esame dispone la revoca e il riesame, da parte del Ministero per lo sviluppo economico, delle proposte dei contratti di programma già approvati dal CIPE in assenza del decreto ministeriale attuativo della riforma, che avrebbe dovuto disciplinare le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Si prevede quindi che le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e non utilizzate per effetto della prevista sospensione della riforma siano destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi della legge n. 662 del 1996, in materia di programmazione negoziata, rimasti privi della copertura finanziaria, a seguito della riduzione degli stanziamenti operata dall'ultima legge finanziaria.

Inoltre, con una disposizione introdotta nel corso dell'esame alla Camera, si differisce di fatto il termine entro il quale devono essere ultimate, pena la revoca dei contributi, le iniziative imprenditoriali beneficiarie di incentivi a valere sui contratti d'area, nel caso sia stato raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento.

b) Interventi per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia e della Calabria (Art. 2, commi da 91 a 93)

Il provvedimento interviene sulla controversa questione della costruzione del **Ponte sullo Stretto** di Messina, al fine di dare attuazione a quanto previsto a questo proposito dal Programma elettorale dell'Unione. In quella sede, si proponeva infatti di "sospendere l'iter procedurale in atto per realizzare le priorità infrastrutturali nel Mezzogiorno (sistema autostradale e ferroviario, Salerno-Reggio Calabria-Palermo, reti idriche, Statale Ionica, porti e cabotaggio)".

In linea con tale impegno, il decreto in esame stabilisce che le risorse già stanziato al fine di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture finalizzato ad interventi infrastrutturali e ambientali in Sicilia e in Calabria.

In particolare, le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi infrastrutturali nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Nell'ambito di esse, il 90 per cento è riservato alla realizzazione di opere infrastrutturali e il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo.

Inoltre, il decreto in esame modifica l'assetto azionario della società Stretto di Messina spa, eliminando la riserva legale a favore dell'IRI, e consentendo pertanto all'ANAS spa, alle regioni Sicilia e Calabria nonché alle altre società controllate da enti pubblici, già detentrici del 49% delle azioni della società Stretto di Messina, di partecipare senza limiti quantitativi al capitale azionario. Infine, si autorizza la società Stretto di Messina spa a svolgere attività all'estero attinenti alle infrastrutture trasportistiche e alle opere connesse.

4. La riforma delle concessioni autostradali (Art. 2, commi da 82 a 90)

L'articolo 2, commi da 82 a 90, del decreto-legge in esame reca un'estesa riforma della disciplina delle concessioni autostradali, destinata ad incidere sulla qualità e i costi per il cittadino del servizio autostradale, nonché sulla trasparenza ed efficienza della spesa pubblica in questo settore.

L'obiettivo della nuova disciplina è quello di correggere alcune vistose disfunzioni dell'assetto regolamentare delle concessioni di gestione autostradale nel nostro Paese, da tempo segnalate dai parlamentari del Centrosinistra (si vedano - tra le altre - le interpellanze e interrogazioni presentate nella scorsa legislatura dai senatori Paolo Brutti, Zanda e Donati).

La nuova disciplina intende dunque corrispondere all'esigenza largamente condivisa tra le forze parlamentari dell'Unione di riequilibrare il sistema regolatorio complessivo, in modo da garantire una piena ed effettiva tutela a tutti gli interessi pubblici coinvolti.

In particolare, i profili di criticità segnalati sono innanzitutto:

- l'insufficienza dei poteri di vigilanza e regolazione dell'ANAS;
- una dinamica degli incrementi tariffari senza corrispondenza nella dinamica dei costi e degli investimenti;
- un insufficiente livello di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori.

Inoltre, la recente vicenda della fusione "Abertis-Autostrade" ha posto in evidenza la necessità di chiarire, anche in via normativa, la questione del ruolo degli eventuali azionisti-costruttori sotto il profilo dell'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi.

Su ciascuno di questi aspetti è direttamente intervenuto il decreto-legge n. 262/06, disponendo una nuova disciplina degli aggiornamenti tariffari e dei poteri regolamentari dell'ANAS (ex art. 12), su cui il Governo è ulteriormente intervenuto con alcune parziali modifiche in sede di conversione alla Camera.

Nel complesso, le misure adottate sono di tre tipi:

1. si ridefiniscono in via generale i rapporti tra l'ANAS e le sue concessionarie, attraverso l'introduzione di una "**convenzione unica**" cui dovranno conformarsi le attuali convenzioni alla prima modifica futura o in sede di aggiornamento del Piano finanziario. In caso di mancata adesione del concessionario alla convenzione unica, si prevede l'estinzione del rapporto concessionario e il subentro temporaneo dell'ANAS nella gestione delle attività, per il tempo necessario allo svolgimento di una gara per il nuovo affidamento della concessione. A questo proposito, le modifiche apportate alla Camera hanno introdotto due rilevanti previsioni:
 - l'obbligo di indicazione nei bandi di gara di speciali **garanzie di stabilità per il personale del concessionario cessato**, a tutela dei livelli occupazionali;

- il rinvio ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, per la definizione di termini e modalità per l'**esercizio delle eventuali istanze di indennizzo** del concessionario cessato.
2. a tutela degli utenti in sede di adeguamento delle tariffe, nonché a garanzia della qualità ed efficienza degli investimenti pubblici nel settore autostradale, si prevede inoltre che le clausole della convenzione unica debbano - tra le altre cose - assicurare:
- un riallineamento delle tariffe commisurato all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi e al tasso di qualità ed efficienza dei servizi;
 - il riconoscimento di aumenti tariffari solo a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal Piano finanziario;
 - il recupero, a vantaggio degli utenti, della parte di introiti tariffari relativi ad investimenti programmati e non effettuati;
 - l'irrogazione di sanzioni, graduate secondo la gravità, nei casi di inadempienza del concessionario;
3. infine, si definisce per via normativa una procedura di adozione delle variazioni tariffarie, colmando l'attuale vuoto nel quadro legislativo di riferimento, con l'introduzione *ex novo* dell'istituto del "**silenzio-diniego**". In particolare, si fissa in capo al concessionario un obbligo di comunicazione al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, delle eventuali variazioni tariffarie. Previa verifica della loro correttezza, il concedente le trasmette entro i successivi 45 giorni, con una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia, che hanno a loro volta 30 giorni per approvarle: trascorsi invano tali termini, il silenzio equivale a diniego di approvazione.

Quanto al ruolo degli azionisti-costruttori, il decreto nel testo originario fissava dei precisi limiti all'esercizio del diritto di voto per la nomina degli amministratori da parte degli azionisti-costruttori, prevedendo che non potessero pesare a tal fine per più del 5%, comprendendo anche le partecipazioni detenute attraverso società controllate e collegate. Tale previsione, che avrebbe potuto divenire oggetto di censura in sede comunitaria, è stata abrogata su proposta del Governo alla Camera.

Con l'occasione si è espressamente disposto che cessa di avere applicazione anche l'unico provvedimento (di rango non legislativo, trattandosi di una deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1997) che fino ad oggi ha previsto un divieto di partecipazione di soggetti che

operano nel settore delle costruzioni all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a., in tal modo sanando tale eventuale profilo di incompatibilità comunitaria del nostro ordinamento.

LE ALTRE MISURE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il nuovo regime di detraibilità fiscale dei veicoli aziendali dopo la sentenza comunitaria sull'IVA (Art. 2, commi 71 e 72)

Il decreto-legge in esame interviene nuovamente, con una disposizione *ad hoc*, sul regime fiscale applicabile agli autoveicoli e motoveicoli aziendali, per compensare gli effetti finanziari conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (Causa C.228/05). Tale sentenza ha infatti dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria il regime di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, effettuati a decorrere dall'anno 2003, di autovetture, ciclomotori e motocicli aziendali, nonché di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto.

Come effetto dell'esecuzione della sentenza è risultato un minor gettito IVA pari a 5,28 miliardi di euro su base annua, cui si aggiungono - a causa della retroattività degli effetti della censura comunitaria - gli oneri da rimborso per i periodi pregressi (2003-2005), di ammontare pari a 13,4 miliardi di euro.

La necessità di recuperare il minor gettito fiscale ha dunque imposto la revisione della disciplina fiscale applicabile ai veicoli aziendali, con la sostituzione della base imponibile IVA con le basi imponibili IRES, IRPEF e IRAP ai fini dell'applicazione del medesimo regime di indetraibilità.

A tal fine, la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 262 modifica l'articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevedendo:

- 1) l'esclusione della deducibilità delle spese relative ai veicoli utilizzati dall'azienda in modo promiscuo;
- 2) l'aumento, solo per autovetture e autocaravan, della deducibilità per uso promiscuo di tali beni, dall'attuale 50 per cento all'80 per cento;
- 3) la riduzione dal 50 per cento al 25 per cento della misura della deducibilità degli oneri, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, per una sola auto utilizzata dal professionista;
- 4) la riduzione dell'importo deducibile dal reddito relativamente ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in modo che la quota deducibile non superi il corrispondente ammontare incluso nel reddito del dipendente che utilizza il bene.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esecuzione della sentenza comunitaria e dall'introduzione della nuova disciplina sono dunque i seguenti:

Il nuovo regime di detraibilità fiscale dei veicoli aziendali			
Effetti sull'indebitamento netto (in milioni di euro)			
INTERVENTI	2007	2008	2009
Minor gettito IVA conseguente alla sentenza comunitaria	-5.280	-5.216	-5.195
Effetti del decreto-legge n. 262/06	5.448	5.176	5.197
di cui: IRPEF (<i>fringe benefits</i>)	(411)	(243)	(243)
IRES/IRPEF	(4.191)	(4.191)	(4.191)
IRAP	(762)	(762)	(762)
<i>altri effetti indotti</i>	(84)	(-20)	(1)
TOTALE	168	-40	2

2. I contributi all'editoria (Art. 2, commi da 117 a 134)

Agli interventi in materia di editoria e comunicazioni è dedicato un insieme variegato di disposizioni incidenti, per un verso, sulla disciplina dei contributi e delle provvidenze all'editoria, attraverso misure di razionalizzazione e riordino, e per altro verso sulla sicurezza delle reti di comunicazione telefonica e la protezione dei dati personali, che le recenti vicende delle intercettazioni illecite hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

A tali disposizioni non è ascritto alcun effetto finanziario immediato, anche se le prime sono evidentemente finalizzate al perseguimento di obiettivi generali di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica, mentre le seconde recano un inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili in caso di violazioni reiterate della disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il maxiemendamento del Governo approvato alla Camera ha parzialmente modificato la portata dell'intervento complessivo, sopprimendo:

- l'articolo 26, che introduceva una limitazione all'aumento annuale della spesa per provvidenze all'editoria;
- l'articolo 27, che stabiliva l'obbligo di diffondere gratuitamente messaggi istituzionali e di utilità sociale per tutti gli organi di informazione destinatari di contributi pubblici;
- l'articolo 32, che prevedeva la corresponsione di un compenso agli editori per la riproduzione totale o parziale di articoli e riviste.

A fronte della soppressione di quest'ultimo articolo è stato tuttavia introdotto un articolo 32-bis, recante l'istituzione di un "Fondo per il diritto di prestito pubblico", destinato a remunerare gli editori per il prestito eseguito dalle biblioteche pubbliche.

Nel merito, le disposizioni del provvedimento nel testo all'esame del Senato sono le seguenti.

a) Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi pubblici all'editoria

L'articolo 2, commi 117 e 118, del decreto autorizza il Governo, in via regolamentare, al riordino ed alla semplificazione della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive, secondo i seguenti obiettivi:

- 1) **razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze**, ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 ("decreto Bersani") che ha ridotto l'autorizzazione di spesa per il settore dell'editoria;
- 2) **rideterminazione e snellimento delle procedure**, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre amministrazioni interessate;
- 3) **incentivi al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione**, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo all'occupazione dei giornalisti, alla tutela del prodotto editoriale primario nonché all'ottimizzazione dei costi di produzione e dei livelli di diffusione riferiti al mercato editoriale;
- 4) **coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti**, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

A questo proposito il maxi emendamento ha disposto l'obbligo di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere, per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti.

b) Pubblicità dei contributi statali

L'articolo 2, comma 119, introduce l'obbligo per giornali, pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e periodici di qualsiasi altro genere di **dichiarare che la testata fruisce dei contributi statali diretti** di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

c) Rimborsi per abbonamenti

L'articolo 2, commi da 120 a 123, introduce alcune puntuali **modifiche in senso restrittivo** alla legislazione vigente in materia di **ammontare dei contributi alle imprese di radiodiffusione sonora** e di **modalità di accesso alle riduzioni tariffarie** sui canoni di noleggio ai servizi di telecomunicazione via satellite, **per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché i canali tematici satellitari.**

d) Erogazione dei contributi alle imprese editrici

L'articolo 2, commi da 124 a 127, introduce, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006 - mediante novelle all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 - alcune **modifiche alla disciplina di erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici**, con riguardo:

- 1) alla modalità di calcolo del contributo fisso sui costi risultanti dal bilancio (anziché sulla media degli ultimi due esercizi). Analoga disposizione è prevista con riferimento ai contributi riservati agli organi di partiti o movimenti politici, il cui ammontare viene d'ora in avanti calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio.
- 2) alla valutazione del requisito del limite delle entrate pubblicitarie per l'accesso ai contributi (pari al 30% dei costi complessivi): tale requisito viene d'ora in avanti calcolato sull'anno di riferimento dei contributi e non più sull'anno precedente
- 3) alla riduzione del numero massimo di copie per il quale è prevista l'erogazione del contributo per le imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali: tale numero è ridotto da quarantamila a trentamila copie di tiratura media.

Inoltre, con una disposizione destinata a **sanare un contenzioso sorto nella scorsa legislatura** a causa di un'impropria applicazione della legislazione vigente da parte del Dipartimento per l'editoria, si stabilisce che qualora nella **liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004** sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

Infine, i commi da 128 a 130 incidono sulla medesima disciplina, prevedendo alcune modifiche alle norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di contributi all'editoria in materia di: termini di decadenza dai contributi e tetto massimo dei costi per collaborazioni anche giornalistiche ammessi ai fini del calcolo dei contributi (fissato al 10%).

3. Violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza delle comunicazioni (Art. 2, comma 136)

L'articolo 2, comma 136, introduce alcune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni ivi previste in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, inasprendo fortemente talune sanzioni.

In particolare, sono decuplicate le sanzioni amministrative:

- 1) per installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica senza la relativa autorizzazione generale o in difformità alle disposizioni di legge. Nel primo caso è anche previsto – oltre alla sanzione amministrativa - il pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e i contributi commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato;
- 2) per inottemperanza agli ordini ed alle diffide, impartiti dal Ministero o dall'Autorità ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche;
- 3) per violazione delle disposizioni del codice relative all'accesso ed interconnessione alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché di violazione relativa alla portabilità del numero;
- 4) per violazione degli obblighi per gli operatori di prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

4. Università (Art. 2, commi da 137 a 148)

a) sul *sistema universitario*:

- al fine di razionalizzare il **sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati** destinatari di finanziamenti pubblici, il decreto-legge prevede l'istituzione dell'**Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca** (ANVUR), cui è espressamente attribuita personalità giuridica di diritto pubblico.

L'intervento di razionalizzazione si rende necessario a seguito delle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni e che spingono a potenziare il pur importante ruolo svolto dal CNSVU e dal CIVR, rafforzandone soprattutto la terzietà.

L'intervento è finalizzato all'attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università e degli enti di ricerca, all'incremento della qualità delle istituzioni sottoposte a valutazione, nonché all'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, l'Agenzia:

- 1) **valuta la qualità delle attività** delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- 2) **coordina** le attività di valutazione demandate ai **nuclei di valutazione interna** degli atenei e degli enti di ricerca;
- 3) **valuta l'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali** di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

L'esito delle attività di valutazione dell'Agenzia costituisce "**criterio di riferimento**" per l'attribuzione dei finanziamenti sia agli atenei che agli enti di ricerca.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento, ivi incluse la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, **il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana**, sono soppressi;

- al fine poi di razionalizzare le attività nel **settore della ricerca** e di contenere la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il decreto-legge autorizza il Governo ad adottare regolamenti finalizzati al **riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca**, disponendo anche lo scorporo di strutture, nonché l'accorpamento, la fusione e la soppressione.

b) sull'**organizzazione dei Ministeri**:

nell'ambito di un più generale programma di contenimento delle spese, il decreto-legge disciplina **l'ordinamento del Ministero dell'università e della ricerca** - recentemente istituito dal decreto-legge n. 181 del 2006 in seguito allo scorporo del Ministero della pubblica istruzione - prevedendo la soppressione dei dipartimenti e l'introduzione della figura del segretario generale e di sei uffici di livello dirigenziale generale, e **l'ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali** - anch'esso recentemente modificato dal decreto-legge n. 181 del 2006 - ripristinando la figura del segretario generale e incardinando presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

5. Modifiche al Nuovo codice della strada (Art. da 164 a 169)

Il Maxiemendamento approvato alla Camera ha apportato importanti modifiche al Nuovo codice della strada, in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori, destinate a rispondere positivamente alle richieste di adeguamento normativo avanzate dalla Corte Costituzionale e a talune legittime osservazioni formulate dai cittadini.

In particolare, in materia di patente a punti, si provvede ad adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui disponeva la decurtazione del punteggio a carico del proprietario del veicolo, qualora questi non avesse comunicato i dati del conducente al momento della commessa violazione.

Viene prevista, inoltre, la modifica l'articolo 97 del codice della strada relativo alla circolazione dei ciclomotori: in primo luogo, viene specificato che la sanzione amministrativa prevista al comma 7 per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, si applica solo nel caso in cui detto certificato sia previsto; in secondo luogo, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria del fermo, in luogo della sanzione della confisca, nel caso di circolazione con un ciclomotore cui siano stati manomessi gli organi di propulsione, che sviluppi una velocità superiore a quella consentita (pari a 45 km/h su strada orizzontale) o che non risponda alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione.

Infine, viene prevista la modifica dell'articolo 170 del codice della strada relativo al trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, estendendo la sanzione accessoria del fermo amministrativo anche ai casi in cui la violazione sia stata commessa da persona maggiorenne e innalzando a sessanta giorni (in luogo dei trenta, originariamente) il periodo del fermo amministrativo, con un'estensione a novanta giorni nel caso in cui nel corso di un biennio la violazione sia stata commessa con un ciclomotore o con un motociclo per almeno due volte.

ALLEGATO

Pagare tutti per pagare meno.

Le 55 mosse del Governo per combattere l'evasione e l'elusione fiscale, e per far emergere il vero reddito imponibile

A). Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

Le linee generali dell'intervento. Recupero entrate evase o eluse pari a circa 5 miliardi di euro nel 2007.

L'ampliamento delle potestà di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della manovra d'estate, è stato attuato seguendo una duplice strategia. Per un verso sono stati rafforzati i poteri del Fisco nei riguardi del singolo contribuente già sottoposto a verifica (in materia di questionari, nelle procedure telematiche di acquisizione dei dati bancari, con il raddoppio termini di decadenza, eccetera). Per altro verso è stato programmato un cospicuo arricchimento del patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria. In particolare, nell'anagrafe dei rapporti (conti correnti, depositi...) troverà posto una sezione dedicata a raccogliere informazioni sui nominativi relativi alla clientela abituale di ogni operatore finanziario e con la sola indicazione della "quantità" dei rapporti istituiti presso ciascun operatore e della natura di essi. Questo archivio sarà utilizzato dal Fisco solo come ausilio per effettuare ricerche finalizzate all'acquisizione degli elementi di prova, nella fase conclusiva del procedimento di accertamento. Per conoscere, cioè, quali sono gli operatori presso cui risultano in essere rapporti contrattuali a nome del controllato.

1. Compravendita di immobili

Le compravendite di beni immobili, sono soggette ad accertamento:

- a) in base al valore normale ai fini Irpef e Iva, assumendo ai fini Iva la cifra del mutuo erogato come soglia minima del valore normale (articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del DL 223/06, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/06);
- b) in base al valore venale in comune commercio, ai fini dell'imposta di registro e non più in base al valore automatico, fatta eccezione per le unità immobiliari a uso abitazione (e relative pertinenze) nelle transazioni intervenute fra privati, entrambi senza partita Iva (articolo 35, comma 23-ter).

2. Autovetture e autocarri

Per la trasformazione irregolare in autocarro delle autovetture di lusso, effettuata per finalità di risparmio fiscale ai fini Iva e delle imposte dirette (fino a ieri consentita dagli organi tecnici della ex Motorizzazione), sarà emanato un provvedimento per stabilire le condizioni tecniche per accedere al trattamento fiscale riservato agli autocarri (articolo 35, comma 11).

3. Tracciabilità dei compensi

Obbligo per i professionisti di evitare, nelle transazioni giornaliere, l'uso del denaro contante, anche per importi correnti. Al divieto di accettare versamenti sopra i mille euro (importo destinato a ridursi fino a 100 euro nel giro di due anni), si aggiunge l'obbligo di istituire un conto corrente, per chi non ne possedeva uno in precedenza (articolo 35, commi 12 e seguenti).

4. Imposta di registro, ipotecaria e catastale

Estesi ai fini degli accertamenti in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale i più ampi poteri istruttori previsti ai fini delle imposte dirette: accesso in azienda, possibilità di inviare un

questionario anche all'indirizzo di un privato consumatore, indagine finanziaria, possibilità di irrogare sanzioni in caso di mancata risposta, eccetera; ciò anche per i controlli sulle locazioni e al di là delle fattispecie di vendita di immobili che già dal 1° gennaio 2006 erano state attratte in tale modalità di controllo (ai sensi dell'articolo 1, comma 495, legge 266/05), (articolo 35, comma 24).

5. Poteri degli agenti della riscossione

Gli agenti della riscossione sono abilitati per legge, previa autorizzazione dei rispettivi direttori generali, a utilizzare i dati relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra conto comunicate dagli operatori finanziari per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo; su apposita richiesta presentata a qualunque soggetto pubblico, possono altresì prendere visione, estrarre copia e farsi certificare qualunque altra tipologia di dato rilevante ai fini dell'iscrizione a ruolo (articolo 35, commi 25 e seguenti e articolo 37, comma 4, lettera b).

6. Dati sui risarcimenti

Acquisizione in via telematica di informazioni riguardanti le somme che dopo il 1° ottobre 2006 saranno erogate dalle assicurazioni a titolo di risarcimento danni e possibilità di attivazione dell'azione accertativa conseguenziale sulle prestazioni svolte, per esempio, dal professionista il cui compenso ha fatto parte della liquidazione del danno da risarcimento da parte dell'assicuratore (articolo 35, comma 27)

7. Accertamento doganale

In materia di accertamento doganale e di contrasto ai rischi di dichiarazione fraudolenta del valore in dogana, attribuzione all'agenzia delle Dogane dei poteri istruttori degli uffici Iva (articolo 51 Dpr 633) per poter acquisire da tutti i soggetti che intervengono nelle transazioni, ivi compresi gli operatori commerciali, i dati relativi a ogni elemento di costo incluso nel valore dichiarato (a esempio, i costi relativi ai noli, trasporti, assicurazioni) - (articolo 35, comma 35)

8. Contratti dei calciatori

Obbligo per le società di calcio professionistiche di inviare per via telematica all'agenzia delle Entrate, a partire dalla data che sarà fissata con un futuro provvedimento, copia dei contratti degli atleti professionisti. E possibilità, inoltre, di acquisire informazioni sui medesimi contratti dalle Federazioni calcistiche estere (articolo 35, comma 35-bis).

9. Manodopera irregolare

Sanzioni a carico dei datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera irregolare; in sostituzione della vecchia misura commisurata alle giornate di lavoro, si applica la nuova sanzione quantificata fra 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore "a nero", cui va aggiunta la maggiorazione pari a 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. A irrogare la sanzione sarà la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e non più l'agenzia delle Entrate (che mantiene i poteri di constatazione delle violazioni) (articolo 36-bis, commi 7 e 8)

10. Studi di settore

Estensione, dal periodo d'imposta 2005, delle regole di accertamento in base agli studi di settore valide per le imprese in contabilità semplificata alle imprese di maggiori dimensioni, entro i limiti di ricavo annuo pari a 5.164.569 euro, che sono in regime di contabilità ordinaria (per opzione o anche per obbligo) - (articolo 37 commi 2 e 3).

11. Dati sui rapporti con gli operatori finanziari

Costituzione dentro l'anagrafe tributaria di una sezione dedicata a raccogliere la clientela abituale relativa a ciascun operatore finanziario, con obbligo di indicare il codice fiscale, le generalità,

nonché, per ciascun cliente, il numero e la tipologia dei rapporti intrattenuti con le banche e gli istituti di credito (articolo 37, comma 4)

12. Utilizzo dei dati relativi ai conti

I dati relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra conto comunicate dagli operatori finanziari possono essere usati ai fini degli accertamenti bancari previsti dall'articolo 32, primo comma n. 2) del Dpr n. 600/72; gli stessi dati possono essere utilizzati ai fini degli accertamenti finalizzati, nel procedimento penale, alla ricerca e acquisizione della prova e delle fonti di prova, nonché per gli accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal Pm, della Uic, del ministro dell'Interno, del capo della Polizia, dei questori e dei direttori della Dia, del comandante il nucleo speciale di polizia valutaria della GdF (articolo 37, comma 4)

13. Sanzioni agli operatori finanziari

Nuovo sistema sanzionatorio a presidio della tempestività e veridicità delle risposte formulate dagli operatori a fronte delle richieste provenienti dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle indagini finanziarie. In caso di comunicazione omessa, errata o incompleta si applica la sanzione amministrativa tributaria che va da 2.065 a 20.658 euro (articolo 37, comma 6).

14. Accertamento centralizzato

Potenziamento dell'invio di atti di accertamento centralizzati mediante nuovi poteri di invio di questionari riconosciuti direttamente in capo all'anagrafe tributaria per finalità accertative (articolo 37, comma 7)

15. Elenco clienti e fornitori

Obbligo di invio dell'elenco clienti e fornitori, comprensivo di importo complessivo delle operazioni, e separata indicazione di imponibile, imposta, quota non imponibile e quota esente; relativamente alla prima annualità (2006) non dovranno essere indicati i dati relativi ai soggetti senza partita (consumatori finali) (articolo 37, commi 8 e 9)

16. Controlli sul rilascio della partita Iva

Controlli sistematici di GdF e uffici Entrate per le nuove partite Iva richieste dal 1° novembre 2006 con l'esecuzione di riscontri automatizzati e accessi in loco al fine di scovare e prevenire in anticipo eventuali richieste di attribuzione strumentali rispetto a finalità fraudolente; piano di controlli anche per i rilasci anteriori al 1° novembre prossimo (articolo 37, commi 18 e seguenti)

17. Dati dalle Camere di commercio

Potenziamento dei sistemi di comunicazione dei dati posseduti dalle Camere di commercio che in futuro dovranno potersi integrare con l'anagrafe tributaria sulla base di trasmissioni periodiche effettuate su formato elaborabile elettronicamente (articolo 37, commi 21 e seguenti).

18. Accertamenti e reati tributari

Prolungamento dei termini di decadenza dell'azione di accertamento (raddoppio della durata normale), per gli anni in cui vi sia contestazione di reati tributari (articolo 37, commi 24 e 25)

19. Comunicazione degli illeciti tributari

Estensione agli organi requirenti e giudicanti in materia penale nonché, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, agli stessi organi di polizia giudiziaria, dell'obbligo, fino a ieri posto solo a carico della magistratura civile e amministrativa, nonché ai soggetti pubblici incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza, di comunicare direttamente o tramite la GdF, eventuali illeciti

tributari di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni, trasmettendo altresì l'eventuale documentazione probatoria (articolo 37, comma 31).

20. Poteri degli uffici

Allineamento al settore Iva delle norme sui poteri degli uffici in materia di accertamento; con facoltà, anche ai fini delle imposte dirette, di inviare in futuro questionari miranti ad acquisire informazioni su persone diverse dal destinatario, compresi clienti, fornitori e soggetti senza partita Iva, che l'ufficio potrà menzionare anche in forma generica, mediante questionari a contenuto esplorativo, senza obbligo di indicazione nominativa (articolo 37, comma 32)

21. Compensazioni indebite

Reclusione da sei mesi a due anni verso chi, per una cifra al di sopra di 50mila euro, omette il versamento Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; stessa sanzione si applica per l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti oltre la medesima soglia (articolo 35, comma 7)

B). Il Decreto legge n. 262/06 e la legge finanziaria

Le linee generali.

Recupero imposte evase o eluse o da emersione imponibile pari a circa 8 miliardi di euro nel 2007 (per metà dal decreto e per metà dalla finanziaria).

Con la manovra economica per il 2007, che comprende decreto fiscale, legge finanziaria e alcuni disegni di legge delega, il governo ha compiuto molti altri passi nella lotta contro l'evasione, l'elusione e per l'emersione dell'imponibile. In parte si tratta di misure che completano (in alcuni punti la correggono anche) la manovra di luglio (per esempio, riscossione, intervento normativo per coprire buchi nella legislazione, maggiore efficienza dell'amministrazione). In parte si mettono in moto meccanismi più efficaci o si rendono più efficienti quelli già esistenti (per esempio, l'intervento sui cosiddetti studi di settore, che riguardano lavoratori autonomi e professionisti).

22. Decreto. Iva su autoveicoli (cosiddetto mercato parallelo).

L'obiettivo è battere il cosiddetto **mercato parallelo**, che oggi riguarda l'acquisto di centinaia di migliaia di automobili in totale evasione dell'Iva. Nei casi di importazione di automobili da Paesi dell'Unione europea si dispone di subordinare l'immatricolazione o la voltura dell'immatricolazione alla dimostrazione (con copia del relativo modello F24) che l'Iva relativa alla prima vendita sia stata pagata. Si prevede proprio per questo scopo che il numero del telaio dell'automobile sia inserito nel modello F24 con il quale si paga l'Iva. L'immatricolazione dei veicoli di importazione da paesi extra Unione europea sarà subordinata all'apposita documentazione doganale che attesta il pagamento dell'Iva.

23. Decreto. Professionisti domiciliati in paradisi fiscali.

Viene introdotto nell'articolo 110 del Tuir un nuovo comma, che estende il regime di indeducibilità delle componenti negative derivanti da rapporti economici intercorsi con "paradisi fiscali" anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in detti paradisi.

24. Decreto. Comunicazioni esclusivamente per via telematica. Prodotti e accise.

L'Agenzia delle Dogane disporrà tempi e modi per l'invio sotto forma telematica:

- dei dati relativi a tutti coloro che svolgono la propria attività nei settori degli oli minerali, dell'alcol, delle bevande alcoliche, nonché degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
- dei documenti di accompagnamento per la circolazione di prodotti sottoposti ad accise
- delle dichiarazioni per il consumo di gas metano e di energia elettrica.

Tutti coloro che esercitano queste attività sono tenuti a presentare alle dogane e all'agenzia delle entrate a livello locale una comunicazione utile per valutare la reale entità della movimentazione complessiva delle merci (in particolare, la congruità delle garanzie rispetto all'entità della movimentazione).

25. Decreto. Dogane.

Procedura semplificata per la distruzione di merce contraffatta ai fini della proprietà intellettuale.

26. Decreto. Iva.

Potenziamento delle attività di verifica e di controllo nei confronti delle cosiddette frodi carosello.

27. Decreto. Società di calcio.

Questa norma estende alle sponsorizzazioni l'obbligo delle società di calcio di inviare telematicamente all'agenzia delle entrate i dati relativi ai compensi dei calciatori.

28. Decreto. Scontrini fiscali.

La mancata emissione degli scontrini fiscali può portare alla sospensione dell'attività.

29. Decreto. Assicurazioni.

Si prevede che l'obbligo a carico delle compagnie di dover comunicare le informazioni relative alle somme liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati possa essere assolto anche senza il ricorso alla posta elettronica certificata.

30. Decreto. Attività di controllo.

Tutti gli organismi preposti all'attività di controllo dovranno puntare a battere l'evasione, il lavoro nero, il gioco illegale negli scambi all'interno dell'Ue (piano "straordinario" di accertamento).

31. Decreto. Funzionamento e poteri Riscossione Spa.

Numerose sono le norme volte a migliorare il funzionamento della nuova Riscossione Spa, a definirne le entrate, a potenziarne le capacità di accesso, di intervento, nonché di rappresentanza in sede giudiziaria.

32. Decreto. Incrocio debiti-crediti.

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare qualsiasi pagamento superiore ai 10.000 euro verificano se il creditore è a sua volta debitore a qualsiasi titolo dello Stato. In caso affermativo segnalano la circostanza all'agente della riscossione che procede appunto alla riscossione.

33. Decreto. Compensazione volontaria.

Nel momento in cui deve erogare un rimborso di imposta l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta debitore dello Stato. In caso affermativo, trasmette per via telematica una segnalazione all'agente della riscossione, che propone all'interessato una compensazione, sospendendo l'azione di recupero del debito. Se l'interessato accetta, l'agente della riscossione opera la compensazione; se l'interessato rifiuta, finisce la sospensione del recupero.

34. Decreto. Immobili in leasing.

Viene esteso anche agli immobili oggetto di contratti di leasing la disposizione del decreto-legge di luglio. Ai fini della determinazione del costo dei fabbricati deve essere dedotto il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

35. Decreto. Pronti contro termine.

Colui che acquisisce un contratto di pronti contro termine ha diritto al credito di imposta sui dividendi solo se tale diritto sarebbe spettato al cedente.

36. Decreto Cessione a titolo oneroso di fabbricati.

La norma prevede, modificando il comma 496 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, l'innalzamento al 20% dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente prevede che le plusvalenze in oggetto siano assoggettate, su richiesta del venditore, ad imposta sostitutiva del 12,5%.

37. Decreto. Franchigia fiscale sotto i 7.000 euro. Agricoltura.

Il limite massimo di volume di affari stabilito per godere di franchigia fiscale è di 7.000 euro l'anno, di cui due terzi da vendita di prodotti.

38. Decreto. Aggiornamento del catasto agricolo.

L'intervento ha come obiettivo l'aggiornamento del catasto terreni. In particolare, potranno emergere sia immobili non censiti dal catasto e che sono stati edificati negli anni, sia la diversa destinazione di immobili (palazzi, ville...) ancora accatastati come fabbricati rurali ma oggi adibiti ad abitazioni, spesso ormai inglobate addirittura nelle città.

39. Decreto. Catasto. Attività commerciali in immobili categoria E.

Degli immobili censiti nella categoria E (stazioni, scali aeroportuali, porti marittimi, tutti esenti dall'Ici per esempio...) non possono far parte immobili o porzioni di immobili destinati ad attività commerciali, industriali, ad uffici privati, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. Sono attività commerciali private che godono di sconti Ici come se fossero strumentali all'attività di servizio pubblico alla quale sono destinati gli immobili in cui trovano spazio.

40. Decreto. Catasto. Attività commerciali in immobili di categoria B.

Vengono aggiornati valori che oggi risultano nettamente sottostimati.

Decreto. Precisazioni di alcuni punti del decreto di luglio.

Perdite illimitatamente riportabili.

Il comma 13 dell'art. 36 del DL 223/2006 prevedeva l'inserimento – al comma 2 dell'art 84 del TUIR - di un termine (otto esercizi) entro il quale possono essere utilizzate le perdite ex-illimitate determinatesi nei primi tre periodi di imposta. La nuova norma toglie – per le perdite verificatesi nei primi tre periodi di imposta maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 223/2006 - il limite degli otto esercizi e ripristina la situazione precedente e quindi la possibilità di usare le perdite illimitatamente riportabili, senza limiti temporali.

Riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria e piccole Srl.

Il comma 11 dell'art.36 del DL 223/2006 ha stabilito, con riferimento ai commi 9 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria) e 10 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - piccole Srl) del medesimo Decreto Legge, che a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, le perdite fiscali dei soci della società partecipata, relative ai periodi anteriori a quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono essere compensate con il reddito imputato dalla società nei periodi di vigenza di tale regime. Si propone invece di spostare la decorrenza del provvedimento all'entrata in vigore del decreto.

No-tax area per i soggetti non residenti.

La norma prevede la soppressione della lettera a) del comma 22 dell'articolo 36 del D.L n. 223 del 4 luglio 2006; viene quindi ripristinata la spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione anche nei confronti dei soggetti non residenti in Italia. La disposizione ha effetto dall'anno 2006.

Campione d'Italia.

I redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del TUIR, sulla base del vigente tasso convenzionale di cambio stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, aumentato nella misura del 50 per cento della differenza tra il cambio di cui all'articolo 9, comma 2, e il medesimo tasso convenzionale di cambio. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. Attualmente il tasso di cambio convenzionale è stabilito in euro 0,40515 per ogni franco svizzero, secondo le disposizioni previste nel D.M. 27 ottobre 2005. Il tasso di cambio euro-franco svizzero del periodo marzo-settembre 2006 è risultato pari, in media a 0,6375. Considerando il 50% della sua differenza con il tasso convenzionale di cambio, si ottiene un nuovo tasso convenzionale per il 2007 pari a 0,52135.

Stock option.

Il guadagno di capitale legato alle stock option non entra a far parte dei redditi da lavoro sottoposti alla normale tassazione a condizione che l'opzione sia esercitata dopo tre anni dalla data di attribuzione del relativo diritto, che alla data di esercizio dell'opzione le azioni della società emittente risultino negoziate in mercati regolamentati e che, inoltre, il lavoratore mantenga la proprietà delle azioni acquistate in esercizio del diritto di opzione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di acquisizione.

Qualora, anteriormente a tale termine, le azioni siano in tutto o in parte cedute o date in garanzia, l'importo che non ha concorso a formare il reddito nel periodo d'imposta di esercizio del diritto di opzione concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro del periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi. Tuttavia, il recupero a tassazione non si verifica se il suddetto importo o la parte di esso proporzionalmente corrispondente alle azioni cedute o date in garanzia viene costantemente reinvestito in azioni della società emittente e le stesse siano mantenute fino alla scadenza dell'originario quinquennio.

Le nuove disposizioni concernenti la condizione temporale di esercizio dell'opzione e la condizione di negoziazione delle azioni acquistate si applicano ai piani di assegnazione deliberati a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

41. Finanziaria. Condomini sostituti di imposta.

Sarà il condominio a pagare le imposte sui lavori compiuti dalla ditta che li ha svolti in appalto o dalle persone alle quali è stata chiesta una prestazione di lavoro. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

42. Finanziaria. Assegni al coniuge separato.

Nella dichiarazione dei redditi si deve indicare il codice fiscale del coniuge che riceve gli assegni.

43. Finanziaria. Spese mediche rimborsate.

Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili per le spese mediche sostenute gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati.

44. Finanziaria. Spese mediche da detrarre.

Questa norma prevede che per ottenere le detrazioni di spese mediche deve esserci uno scontrino o una fattura fiscale e deve essere chiaramente indicato il codice fiscale di chi spende e poi usufruisce della detrazione.

45. Finanziaria. Indicazione dei dati relativi all'Ici nella dichiarazione dei redditi.

Questa norma serve a incrociare nello stesso documento i dati fiscali relativi agli immobili, in modo da ridurre l'ampia area della possibile evasione dell'Ici o dell'Irpef.

46. Finanziaria. Inversione contabile. La norma prevede l'applicazione del cosiddetto "Reverse charge" o inversione contabile. In particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell'imposta sia tenuto il cessionario, se è un soggetto passivo di imposta nel territorio italiano. inoltre la fattura emessa del cedente senza addebito d'imposta deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta nell'apposito registro.

Questa disposizione si applica oltre che all'oro da investimento, alle cessioni di immobili imponibili per opzione e alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, e alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre. A questa misura non è collegata alcuna previsione di gettito, anche se la sua applicazione potrà avere effetti concreti in questo senso.

47. Finanziaria. Obbligo di richiesta registrazione per agenti immobiliari.

Gli agenti immobiliari devono registrare le scritture private tra i loro clienti quando queste contengano operazioni di affari. La norma comporta una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n.131 del 26/04/1986, nella misura in cui prevede per gli agenti di mediazione immobiliare l'obbligo di registrazione per tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di affari; gli agenti, inoltre, diventano solidamente responsabili per il pagamento dell'imposta in questione.

48. Finanziaria. Studi di settore. Revisione cadenza triennale

La norma permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di norma, con cadenza triennale (invece dei quattro attualmente previsti), in modo tale da potere adeguare lo studio di settore alla mutata realtà del settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso.

49. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi.

La disposizione prevede che nella metodologia di elaborazione degli studi di settore vengano inseriti specifici indicatori di coerenza che concorrono alla stima dei ricavi potenziali. Gli indicatori di coerenza sono dati che oggi servono solo come punto di riferimento per gli eventuali accertamenti. La norma ne prevede l'utilizzo, invece, anche per determinare il reddito imponibile di riferimento per i diversi settori.

50. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza, specifica per ogni singolo studio di settore

Viene inoltre prevista una nuova analisi della coerenza specifica per singolo studio di settore.

51. Finanziaria. Studi di settore. Aumento del limite dei ricavi e compensi per l'applicabilità dello studio.

La norma rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore. In particolare, viene prevista l'elevazione del limite di applicabilità degli studi di settore (attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a 7,5 milioni di euro. Resta ferma la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di differenziare, per ciascun studio di settore, lo stesso limite in funzione delle caratteristiche del settore, della numerosità dei contribuenti interessati o di altre caratteristiche specifiche. L'elevazione del limite è, tra l'altro, in linea con l'aggiornamento dei valori monetari relativi al periodo 1996-2005.

52. Finanziaria. Studi di settore. Abolizione di alcune cause di esclusione di inizio e cessazione di attività.

Viene previsto che non siano esclusi dalla applicabilità degli studi di settore gli operatori che chiudano e riaprano la stessa attività nel volgere di sei mesi o coloro che avviino un'attività acquisendo un'impresa già esistente.

53. Finanziaria. Studi di settore. Accertamenti da studio di settore: norma interpretativa

Viene introdotta una disposizione normativa in base alla quale gli studi di settore assumono maggior rilevanza ai fini degli accertamenti.

54. Finanziaria. Studi di settore. Sanzione per dati non veritieri

La norma mira a contrastare l'inesatta indicazione dei dati strutturali richiesti nell'allegato agli studi di settore, accentuando le sanzioni.

55. Finanziaria. Detrazione del canone di locazione corrisposto per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede.

La norma prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19 per cento del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, per un importo massimo di 500 euro. La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese. E' una norma che da un lato sostiene le famiglie dei giovani universitari, ma dall'altro crea un conflitto di interesse tra proprietario dell'appartamento e affittuario.